

CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

PROTOCOLLO N° 2422

12 OTT. 2016

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. 6 del 12 OTT. 2016

OGGETTO: Lite Startcar s.r.l. in Liq. / Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione - Liquidazione oneri sentenza n. 121/2016 emessa dal Giudice di Pace di Ragusa (N. 158/2014 R.G.).

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 19 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 ed in particolare l'art. 19 comma 1) lettera d) sulla liquidazione dei Consorzi ASI
- il D.A. n. 2872 del 06/10/2016 con il quale, fino alla data di insediamento del Commissario Liquidatore, è stato nominato il Dr. Leonardo Migliore quale Commissario ad acta per il Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione *“per l'adozione degli atti e provvedimenti finalizzati ad assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, instaurati dai Consorzi ASI, posti in liquidazione, con il conferimento del relativo potere di rappresentanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, con le quali tali rapporti intercorrono...”*;

RICHIAMATA la Determinazione del Presidente n. 06/RG del 19/02/2014 con la quale è stato conferito all'avv. Daniela Assenza del Foro di Ragusa, con studio legale in Ragusa, Via V. Lorefice n. 2, incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente al fine di costituirsi nel giudizio pendente avanti il Giudice di Pace di Ragusa (N. 158/2014 R.G.), promosso dalla Startcar s.r.l. in Liquidazione con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 07/11/2013 al Consorzio Asi di Ragusa in liquidazione Gestione Separata IRSAP ed alla società P.I. Comm. Import-Expert s.r.l., per chiedere al giudice adito la revoca del decreto ingiuntivo n. 806/2013 azionato dal Consorzio per difetto delle condizioni di ammissibilità ex art. 634 c.p.c. ed inesistenza del credito;

PRESO ATTO che, in esecuzione dell'incarico conferito, l'Avv. Assenza si è regolarmente costituito nel giudizio pendente avanti il Giudice di Pace di Ragusa mediante deposito in data 12/02/2014 della relativa comparsa di risposta e di costituzione in giudizio;

VISTA la sentenza n. 121/2016 del 25/04/2016, resa nel predetto procedimento n. 158/2014 R.G., depositata in data 28/04/2016 e notificata con formula esecutiva in data 14/06/2016, con la quale il Giudice di Pace di Ragusa, in accoglimento della opposizione proposta dalla Startcar s.r.l. in Liq., ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato il Consorzio a rifondere alla predetta ditta le spese processuali liquidate in complessivi €. 700,00, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge;

VISTA la nota trasmessa dall'Avv. Daniela Assenza in data 09/05/2016 con cui vengono quantificate le somme effettivamente dovute dal Consorzio in favore della Startcar s.r.l. in Liq. a titolo di spese processuali liquidate in sentenza;

VISTA la relazione istruttoria del 28/09/2016 (Prot. n. 2083 del 28/09/2016), che fa parte integrante del presente provvedimento, con la quale si evidenzia l'opportunità di non proporre appello avverso la citata sentenza n. 121/2016 al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente, e dalla quale si evince la necessità di provvedere alla immediata liquidazione in favore della Startcar s.r.l. in Liq. della complessiva somma di €. 1.109,38, a titolo di competenze legali liquidate in sentenza;

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

CONSIDERATO che risulta dovuta in favore della Startcar s.r.l. in Liq. la complessiva somma di €. 1.109,38, di cui €. 788,00 per spese legali liquidate in sentenza, €. 105,00 per rimborso forfettario, €. 32,20 per c.p.a. ed €. 207,86 per IVA;

CONSIDERATO che occorre provvedere tempestivamente al pagamento delle somme sopra descritte in favore della Startcar s.r.l. in Liq. al fine di evitare gli oneri aggiuntivi derivanti da conseguenti atti giudiziari di pagamento in esecuzione della predetta sentenza n. 121/2016 del 25/04/2016 pronunciata dal Giudice di Pace di Ragusa;


PRESO ATTO che si tratta di spese urgenti ed indifferibili a tutela dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell'art. 19 della L.R. n. 8/2016 e del succitato D.A. n 2872 del 06/10/2016;

DETERMINA

1. impegnare la somma complessiva di € 1.109,38 sulle passività del Bilancio di liquidazione del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione;
2. liquidare e pagare all'Avv. Alessandro Sittinieri, con studio legale in Ragusa, Via G. Di Vittorio n. 55, procuratore della Startcar s.r.l. in liquidazione, la complessiva somma di € 1.109,38, come sopra specificata, in esecuzione della sentenza n. 121/2016 del 25/04/2016 pronunciata dal Giudice di Pace di Ragusa, mediante bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato al predetto professionista intrattenuto presso il Banco Popolare Siciliano - Agenzia di Ragusa - Cod. IBAN: IT 13 N 0503417000000000000647;
3. effettuare il pagamento nel rispetto delle procedure di carattere fiscale;
4. prelevare la complessiva somma di € 1.109,38 dal Cap. 142 del bilancio di competenza.

Il Commissario ad acta
Dr. Leonardo Migliore



CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

Prot. n. 2083 del 28 SET. 2016

Al Commissario ad Acta
Avv. Dario Castrovinci

OGGETTO: Vertenza Startcar s.r.l. in Liq. / Consorzio Asi di Ragusa – Gestione Separata IRSAP + 1 – Liquidazione oneri sentenza n. 121/2016 del 25/04/2016 pronunciata dal Giudice di Pace di Ragusa (N. 158/2014 R.G.).

RELAZIONE

Giudizio di merito svoltosi avanti il Giudice di Pace di Ragusa (N. 158/2014 R.G.), promosso dalla ditta Startcar s.r.l. in Liq. con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 07/11/2014 al Consorzio ed alla società P.I. Comm. Import-Export s.r.l. per chiedere al giudice adito la revoca del decreto ingiuntivo n. 806/2013 emesso su ricorso del Consorzio in data 16/09/2013 e notificato il 02/10/2013 con cui è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di €. 4.517,61, oltre interessi legali e spese del procedimento liquidate in sede monitoria, dovuta per canoni idrici e fognari pregressi non corrisposti.

Il Consorzio, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Assenza del foro di Ragusa giusta Determinazione del Presidente n. 06/RG del 19/02/2014, si è regolarmente costituito in giudizio mediante deposito in data 12/02/2014 della relativa comparsa di costituzione.

Il predetto giudizio si è concluso con sentenza n. 121/2016 del 25/04/2016, depositata in data 28/04/2016, con la quale il Giudice di Pace di Ragusa, in accoglimento della opposizione proposta dalla Startcar s.r.l. in Liq., ha revocato l'opposto decreto ingiuntivo n. 806/213 e condannato il Consorzio a rifondere in favore della società opponente le spese processuali liquidate in complessivi €. 700,00, oltre accessori di legge.

In riferimento alla superiore sentenza n. 121/2016 del 28/04/2016, con nota del 09/05/2016 (Prot. n. 16180 del 10/05/2016) l'Avv. Assenza ha trasmesso i conteggi predisposti dal procuratore della Startcar s.r.l. in Liq. in merito alle somme dovute, rappresentando che il Consorzio è tenuto al pagamento della complessiva somma di €. 1.109,38, a titolo di spese legali liquidate in sentenza.

In riferimento alla predetta vertenza, si rappresenta che con la citata nota del 09/05/2016 l'Avv. Assenza ha consigliato di non proporre appello avverso la citata sentenza, proponendo, in quanto più vantaggioso per l'ente, di procedere in forza della sentenza n. 121/2016 al recupero coattivo delle somme in danno della società P.I. Comm. Import-Export s.r.l.

Stante quanto sopra, appare consigliabile non proporre appello avverso la citata sentenza n. 121/2016 e provvedere, al fine di evitare azioni esecutive con aggravio di spese per l'Ente, alla immediata liquidazione in favore del Startcar s.r.l. in Liq. della complessiva somma di **€. 1.109,38**, dovuta a titolo di spese legali liquidate in sentenza.

Da ultimo, l'Avv. Daniela Assenza ha trasmesso la fattura elettronica n. 17 del 29/04/2016 relativa ai compensi professionali per l'attività espletata nel giudizio concluso, rappresentando che i suddetti compensi risultano congrui in quanto correttamente calcolati nella misura indicata nell'art. 7 della convenzione sottoscritta con il professionista.

Il Collaboratore Amministrativo
(Dott. Gherardo Marinelli)

Il Funzionario Direttivo
(Dott. Leonardo Migliore)

VISTO
Dott. Ing. Maurizio Catania

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA

